

COMUNE DI VICENZA

AMBIENTE – PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER
LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFE-
RIE – DPCM 06.12.2016 – INTERVENTO N. 16B – CONTRATTO
D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI BONIFICA, MESSA
IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA EX ACCIAIERIE
BELTRAME PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 7 – AREA PARCO

CUP B38H14000000004 CIG A028737A0D

TRA

IL COMUNE DI VICENZA, qui rappresentato dall’avv. Gian Luigi Carruc-
ciu, nato a Padova il 20 aprile 1960, Dirigente comunale, domiciliato per la
carica in Vicenza presso la Sede comunale, il quale interviene ed agisce in
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di
Vicenza, con sede in Vicenza, Corso Palladio n. 98, codice fiscale e partita
I.V.A. 00516890241, a quanto qui di seguito autorizzato, ai sensi dell’art.
107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell’art. 65 dello
Statuto Comunale, dell’art. 29 comma 1 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, del Decreto di nomina sindacale
P.G.N. 36326 del 01.03.2024, nella sua qualità di Direttore *ad interim* del
Settore “Ambiente e Patrimonio”, in esecuzione della deliberazione di Giunta
comunale n. 168 del 06.09.2023, esecutiva ai sensi di legge, di seguito nel
proseguo del presente atto denominato semplicemente “Stazione appaltante”;

E

LA SOCIETA’ PATAVINA SRL, con sede legale in Abano Terme (PD), via
S. Giustina n. 21, CAP 35031, codice fiscale e partita I.V.A. 01486600297,

| |
|--|
| U |
| Comune di Vicenza Protocollo Generale |
| COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE |
| Protocollo N. 0051314/2024 del 27/03/2024 Firmatario: GIAN LUIGI CARRUCCIU, GIORGIO LAMENTI |

iscritta nel Registro delle Imprese di Padova al numero PD-446857 di REA, capitale sociale € 500.000,00 (cinquecentomila/00) deliberato, sottoscritto ed interamente versato, nella misura esistente in base all'ultimo bilancio presentato, rappresentata dal signor Giorgio Lamenti, nato a Casalserugo (PD) il 1 aprile 1950, codice fiscale LMNGRG50D01B912A, il quale interviene ed agisce in questo atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consigliere e Amministratore Delegato della Società stessa, come risultante da certificazione del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova, Documento n. T 541990834 del 21.12.2023, di seguito nel proseguo del presente atto denominato semplicemente "Appaltatore".

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 168 del 06.09.2023, il Comune di Vicenza ha approvato il progetto esecutivo per la bonifica ambientale, la messa in sicurezza e la riqualificazione dell'area destinata alla realizzazione del parco urbano nell'ambito del sito ex Acciaierie Beltrame – PP7, per l'importo dei lavori di € 528.491,40 (cinquecentoventottomilaquattrocentonovantuno/40), oneri per la sicurezza compresi, più IVA al 10%, per un totale di € 581.340,54 (cinquecentottantunomilatrecentoquaranta/54);

- con determinazione a contrarre n. 2484 del 25.10.2023, il Comune di Vicenza ha inteso procedere all'affidamento dei lavori di bonifica, messa in sicurezza e riqualificazione dell'area ex Acciaierie Beltrame – PP7 – realizzazione area a parco, mediante procedura di gara negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, da ag-

giudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, costituito da un unico lotto, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023;

- con determinazione dirigenziale n. 162 del 30.01.2024, il Comune di Vicenza ha aggiudicato in via definitiva l'appalto relativo all'affidamento dei lavori di cui sopra alla società PATAVINA SRL, con sede legale in Abano Terme (PD), in possesso dei requisiti previsti per legge, per il prezzo offerto di € 455.043,45 (quattrocentocinquantacinquemilaquarantatre/45), oltre ad € 7.500,98 (settemilacinquecento/98) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di € 462.544,43 (quattrocentosessantaduemilacinquecentoquarantaquattro/43) oltre IVA di legge a tutti patti e condizioni stabiliti nel progetto posto a base di gara, nella lettera d'invito a procedura negoziata telematica del 09.11.2023 e nell'offerta presentata dall'Appaltatore, che si intendono allegati al presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione appaltante, e nel capitolato speciale d'appalto, allegato sub lett. "A".

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. La Stazione appaltante affida all'Appaltatore, PATAVINA SRL, con sede legale in Abano Terme (PD), che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per

l'esecuzione dei lavori di bonifica, messa in sicurezza e riqualificazione dell'area ex Acciaierie Beltrame – PP7 – realizzazione area a parco, come indicato all'art. 1 del capitolato allegato. L'Appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto allegato, nonché all'osservanza della disciplina normativa applicabile in materia di contratti pubblici. Con riferimento all'offerta tecnica, si richiamano integralmente quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara, per costituirne vincolo contrattuale.

3. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste nella premessa del Capitolato Speciale d'appalto allegato.

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad € 462.544,43 (quattrocentosessantaduemilacinquecentoquarantaquattro/43), di cui € 455.043,45 (quattrocentocinquantacinquemilaquarantatre/45), per i lavori ed € 7.500,98 (settemilacinquecento/98) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

3. Il contratto è stipulato “a corpo”, ai sensi dell'art. 43, comma 6 del DPR 207/2010, per cui l'importo complessivo dei lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, indero-

gabibile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti da quanto indicato nel Capitolato Speciale d'appalto, allegato sub lett. "A" al presente contratto, nel progetto posto a base di gara ci cui alla deliberazione di Giunta n. 168 del 06.09.2023, nella lettera di invito a procedura negoziata telematica del 09.11.2023 e nell'offerta presentata, che si intendono allegati al presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione appaltante e che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Per i lavori "a corpo", di cui al precedente all'art. 2 comma 3, i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e invariabile.

3. Ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs 36/2023, il Capitolato Speciale d'appalto e il Computo metrico estimativo, sono parte integrante del presente contratto, allegati rispettivamente sub lett. "A" e "B". Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantità e i prezzi unitari esposti nel computo metrico estimativo.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., l'Appaltatore ha eletto domicilio presso la sede legale di Abano Terme (PD), via S. Giustina n. 21, codice fiscale e partita I.V.A. 01486600297.

2. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato generale d'appalto e all'art. 8 del capitolato allegato, l'Appaltatore, qualora non segua direttamente in loco i lavori e/o

non risieda in località limitrofa alla zona nella quale ricadono i lavori d'appalto, è tenuto a depositare presso la Stazione appaltante il nominativo della persona designata a rappresentarlo, in permanenza, in loco, in possesso dei requisiti di provata capacità tecnica e morale, munita di regolare procura notarile registrata, alla quale è stato conferito il mandato.

3. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti dovrà essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori di cui al presente contratto non sono stati ancora consegnati. Il termine per l'ultimazione degli stessi è di 109 (centonove) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, tenuto conto che l'Appaltatore, in sede di gara, ha offerto 10 (dieci) giorni in riduzione, rispetto al termine fissato in progetto di 119 (centodiciannove) giorni per l'ultimazione lavori, previsto dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'appalto allegato.

Articolo 6. Penali e premi di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, sarà applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, secondo quanto indicato dall'art. 16 del Capitolato allegato e dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al precedente comma 1 e con le modalità previste dall'art. 16 del Capitolato allegato, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10 % dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il presente contratto in danno dell'Appaltatore.

3. Nel caso di ultimazione dei lavori in anticipo, rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo come indicato dall'art. 16 comma 2 dello stesso capitolato allegato.

4. Il premio di accelerazione non sarà applicato nel caso di proroghe al termine contrattuale.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023, eventuali proroghe o sospensioni dei lavori, ordinate dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Progetto, e le relative riprese, sono disciplinate dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'appalto allegato.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti al Capo 12 del Capitolato allegato, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato generale (D.M. 19.04.2000 n. 145 e s.m.i.).

Articolo 9. Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti in materia e secondo quanto stabilito dal Capo 8 del Capitolato allegato.

Articolo 10. Revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, è prevista la revisione dei prezzi, secondo le modalità, nei termini e alle condizioni di cui all'art. 32 del Capitolato allegato e da normativa vigente.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse ed ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, e secondo quanto indicato al capo 7 del Capitolato Speciale d'appalto allegato, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 (venti) per cento dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del presente contratto ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal R.U.P., con le modalità, nei termini e alle condizioni di cui all'art. 26 del Capitolato allegato.

2. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal D.Lgs. 36/2023, e dall'art. 28 del Capitolato allegato, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a € 200.000,00 (duecentomila/00).

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. Il pagamento della rata di saldo è disciplinato dall'art. 29 del Capitolato allegato.

5. Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1 commi 209-214 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell' art. 25 del D.L. 66/2014, convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardi nei pagamenti delle rate di acconto o di saldo, rispetto ai termini previsti nel Capitolato allegato, si fa espresso rinvio a quanto indicato all'art. 30 del medesimo Capitolato e a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. In merito a prove, verifiche dei lavori, ultimazione degli stessi, consegna delle opere e collaudo si rimanda a quanto indicato al Capo 9 del capitolato allegato.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore ri-

sponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconosciuti, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi 2 anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

3. L'Appaltatore dovrà provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

4. L'Appaltatore, in sede di offerta, si è reso disponibile ad eseguire la manutenzione dell'intera area del parco per 24 (ventiquattro) mesi, tramite le operazioni di taglio e irrigazione del manto erboso, potatura delle alberature e degli arbusti, manutenzione delle aiuole, sostituzione piante morte durante il periodo contrattuale, manutenzione recinzione e cancelli, manutenzione arredi urbani. I 24 (ventiquattro) mesi di manutenzione avranno avvio dalla data di esecutività dell'atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 15. Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto, sussistendo le condizioni di cui all'art. 38 del Capitolato allegato.

2. Costituisce, altresì, causa di risoluzione, la violazione da parte dell'Appaltatore, e per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che - pur non venendo materialmente allegati al contratto - sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Co-

mune di Vicenza www.comune.vicenza.it alla pagina amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali).

3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. L'Appaltatore dichiara, inoltre, con la sottoscrizione del presente contratto, al fine dell'applicazione dell' art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vicenza, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto.

5. La Stazione appaltante risolve, altresì, il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A., per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

Articolo 16. Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, si fa riferimento a quanto previsto dal Capo 11 del Capitolato Speciale d'appalto allegato.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'Autorità giudiziaria competente del Foro di Vicenza, ai sensi dell'art. 41 del Capitolato speciale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore deve osservare verso il proprio personale le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, si-

curezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per quanto non sopra specificato, si fa espresso rinvio agli artt. 19 e 20 del Capitolato Speciale d'appalto allegato.

4. Con PGN 34638 del 29.02.24, l'appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, relativo al settore Edilizia – Industria.

5. In conformità all'Allegato I del Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), l'Appaltatore ha sottoscritto la "Dichiarazione di Conformità a Standard Sociali Minimi", che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non fisicamente e materialmente allegata allo stesso.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. Per quanto attiene alle disposizioni in materia di sicurezza, dagli adempimenti preliminari all'osservanza ed attuazione dei Piani di Sicurezza, si rimanda a quanto indicato nel Capo 5 del Capitolato allegato.

I Piani di Sicurezza suindicati, unitamente al Documento di Valutazione dei Rischi, si considerano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo.

2. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione, di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

4. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio "incident and injury free".

5. L'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, si obbliga ad applicare tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. La comunicazione antimafia liberatoria, rilasciata ai dell'art. 88 comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011, inerente la società PATAVINA SRL, con sede legale in Abano Terme (PD), via S. Giustina n. 21, codice fiscale e partita I.V.A. 01486600297, acquisita presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), competente la Prefettura di Padova, richiesta con prot. n. 112186 del 28.12.2023, è pervenuta in data 29.12.2023 con esito negativo.

Articolo 20. Cessione del contratto e subappalto

1. Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante, e nel rispetto di quanto previsto dal medesimo art. 119 del D.Lgs. 36/2023, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, potranno essere subappaltati alle condizioni e secondo le modalità previste dal Capo 6 del Capitolato allegato.

Articolo 21. Polizza fideiussoria a titolo di garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli

atti da questo richiamati, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 9 del Capitolato allegato, l'Appaltatore, ha prestato apposita garanzia fideius- soria definitiva, mediante polizza n. C00000346 del 01.03.2024, emessa da GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSI- CURAZIONI SPA, con sede legale in Milano, contraente PATAVINA SRL, fino alla concorrenza di € 23.127,22 (ventitremilacentosette/22), che la Stazione appaltante, nella persona dell'avv. Carrucciu, accetta attestandone la conformità alle prescrizioni di legge e di Capitolato Speciale d'appalto.

2. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia dovrà essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2 del presente articolo, ogni volta che la Stazione ap- paltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del pre- sente contratto e della normativa vigente in materia, entro il termine di quin- dici giorni.

4. La suddetta polizza, in ogni caso, cesserà di avere effetto solo alla data in cui verrà emesso il certificato di regolare esecuzione delle opere oggetto d'appalto.

5. I 24 (ventiquattro) mesi di manutenzione del parco, offerti in sede di gara, dall'Appaltatore saranno coperti da una polizza fideiussoria bancaria o assi- curativa che la Parti concordano nel valore di € 3.000 (tremila/00) per ogni mese di manutenzione offerto. Dovrà essere emessa un'unica polizza, svinco- labile di anno in anno. Lo svincolo al termine del secondo anno di manuten- zione avverrà previa attestazione, da parte degli Uffici comunali, di avvenuta

regolare esecuzione delle attività di manutenzioni previste. Tale polizza dovrà essere presentata ai competenti Uffici comunali entro 60 giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Articolo 22. Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell' art. 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, e nei termini e modi stabiliti dall'art. 10 del Capitolato allegato, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. A tal fine, l'Appaltatore ha già stipulato un'assicurazione, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, mediante polizza C.A.R. "Contractor's All Risks" n. OX00023531 del 29.02.2024, emessa da REVO INSURANCE SPA-I.S. & B. SRL, con sede legale in Verona, contraente PATAVINA SRL, che la Stazione appaltante, nella persona dell'avv. Carruciu, accetta attestandone la conformità alle prescrizioni di legge e di Capitolato allegato.

La suddetta polizza prevede quanto segue:

Sezione A – Somme assicurate alla stipula:

Partita 1– Opere: € 462.544,43 (quattrocentosessantaduemilacinquecentoquarantaquattro/43);

Partita 2 – Opere preesistenti: € 100.000,00 (centomila/00);

Partita 3–Demolizioni/sgomberi: € 46.254,44 (quarantaseimiladuecentocinquantaquattro/44);

Sezione B - Responsabilità civile verso terzi:

Massimale/Sinistro alla stipula: € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

La suddetta polizza, in ogni caso, cesserà di avere effetto solo alla data in cui

verrà emesso il certificato di regolare esecuzione delle opere oggetto d'appalto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del presente contratto ed allegati rispettivamente sub lettere "A" e "B" i documenti di seguito indicati:

- il Capitolato Speciale d'appalto;

- il Computo Metrico Estimativo.

2. Fanno, invece, parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante:

- il progetto esecutivo e gli elaborati grafici approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 168 del 06.09.2023;

- l'invito a Procedura Negoziata Telematica, PGN 48444 del 09.11.2023;

- le offerte economica e tecniche presentate dall'appaltatore in sede di gara;

- la "Dichiarazione di Conformità agli Standard Sociali Minimi", sottoscritta dall'Appaltatore;

- i Piani di Sicurezza di cui al Capo 5 del Capitolato Speciale d'appalto allegato.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per quanto non previsto nel presente contratto e suoi allegati, si fa riferimento al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al Capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, alle norme legislative ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

2. L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al

Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 6 novembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (consultabile al link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>), applicabili in via transitoria, nelle more del suo rinnovo e successivo recepimento, compatibili con la tipologia del presente contratto, consultabili sul sito del Comune di Vicenza al link: <https://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/331714>, e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Articolo 25. Tracciabilità

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., l'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, pertanto tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati dall'Appaltatore, subappaltatori e subcontraenti della filiera dell'impresa su conto corrente dedicato alla commessa pubblica e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dall'art. 3, comma 3 della medesima L. 136/2010 e s.m.i.

2. Nello specifico la fattura elettronica dovrà riportare i seguenti dati:

- codice IPA: OD97S7;

- codice unico progetto: CUP B38H14000000004;

- codice identificativo di gara: CIG A028737A0D;

- indicazione del numero di conto corrente dedicato ai pagamenti del presente affidamento;

- essere indirizzata al Settore "Ambiente e Patrimonio" del Comune di Vi-

cenza.

3. E' causa di risoluzione del contratto l'esecuzione di transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di banche e della Società Poste Italiane S.p.A, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 della medesima Legge 136/2010 e s.m.i., si obbliga ad inserire nei contratti derivati, sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti, la clausola della tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura di competenza della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 26. Informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento Ue 2016/679 "Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati"

1. Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione ed esecuzione del presente contratto, le parti si danno atto che il relativo trattamento verrà effettuato secondo le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., conformemente a quanto contemplato nell'Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del Reg. UE 679/2016, pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Vicenza al link <https://www.comune.vicenza.it/utilita/privacycontraente.php>, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Articolo 27. Dichiarazioni dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., l'Appaltatore dichiara che nei propri confronti non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale.

2. L'Appaltatore dichiara, altresì, di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

Articolo 28. Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'Appaltatore.

2. Ai soli fini fiscali si dichiara che, il valore del presente atto è di € 462.544,43 (quattrocentosessantaduemilacinquecentoquarantaquattro/43) e che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto. L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

3. L'imposta di bollo è stata assolta dall'Appaltatore una tantum, ai sensi dell'art. 18 comma 10 e della tabella di cui all'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

Il Dirigente: avv. Gian Luigi Carrucciu

Per la Società: signor Giorgio Lamenti